

# REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI E DEGLI SPOGLIATOI AZIENDALI

## Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli armadietti degli spogliatoi dell'ASP IMMeS e PAT.

## Art. 2

L'ASP IMMeS e PAT (di seguito denominata "ASP") concede n. 1 anta di armadietto in comodato d'uso gratuito a dipendenti, liberi professionisti, lavoratori interinali, borsisti, ecc.. (di seguito denominati "utenti") che ricoprono qualifiche socio sanitarie, riabilitative e tecniche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo degli armadietti è concesso ad infermieri, terapisti della riabilitazione, operatori socio sanitari, operatori di vari servizi (cucina, igiene ambientale, magazzino).

## Art. 3

L'utilizzo dell'armadietto è concesso in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del servizio presso l'ASP e comporta l'accettazione integrale del presente Regolamento.

# Art. 4

L'armadietto è finalizzato esclusivamente al deposito degli effetti personali degli utenti inerenti l'attività lavorativa. Possono essere depositati cibi deperibili purché consumati nella giornata. E' vietato depositare prodotti chimici, materiali pericolosi ed illeciti e ogni altro materiali che possa causare danno a cose o persone. All'atto della concessione dell'anta di armadietto, l'ASP si intende esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da uso difforme da quanto indicato nel presente articolo. Ogni utente è tenuto ad utilizzare gli armadietti in modo diligente e rispettoso degli altri utenti.

# Art. 5

Ogni anta dell'armadietto, contrassegnata da un numero e siglata con nominativo, viene consegnata all'utente che deve provvedere ad acquistare il lucchetto, laddove non presente la serratura, necessario a garantire la sicurezza delle divise, indumenti personali etc. ivi riposto. La chiave del lucchetto acquistato non deve essere lasciata nella serratura ed essendo personale non può essere ceduta ad altri per evitare ammanchi dovuti a mancata diligenza nella tenuta della chiave che risulta essere sotto la responsabilità personale dell'utente. L'ASP non è responsabile di eventuali ammanchi di materiale contenuti nell'armadietto.

## Art. 6

Non è consentito scrivere o porre segni: gli utenti sono responsabili in particolare della tenuta dello spazio interno all'armadietto che non deve essere rigato, segnato, macchiato o danneggiato in nessun modo.

## Art. 7

Su richiesta dell'Amministrazione, il Dirigente dell'Area Alberghiera-Economale e Provveditorato o un suo collaboratore, accompagnato da un testimone designato dal Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo o dal Direttore del Dipartimento Socio Sanitario, può richiedere l'apertura dell'armadietto all'utente, di cui si deve comunque avere la presenza, allo scopo di verificarne il corretto utilizzo, qualora lo ritenga necessario.

## Art. 8

La concessione dell'armadietto può essere revocata in caso di mancato rispetto delle regole di utilizzo indicate nel presente Regolamento fatta salva la responsabilità dell'utente di risarcire l'eventuale danno arrecato. I costi di ripristino e/o di riparazione di ogni danno cagionato all'armadietto, sono a carico dell'utente laddove sia provato che ne abbia avuto diretta responsabilità.

## Art. 9

Alla scadenza del rapporto con l'ASP o in caso di cessazione anticipata dello stesso, l'utente si impegna a liberare l'armadietto. Qualora l'utente non ottemperi a tale adempimento entro 15 giorni dalla scadenza del rapporto, l'ASP è autorizzata ad aprire l'armadietto e a liberare lo stesso.

